

La soccombenza e la compensazione delle spese di giudizio nel processo tributario

di Alvise Bullo e Fabrizio Dominici

SOMMARIO

	Pag.
Il principio di soccombenza	768
L'interesse, la natura e l'obbligatorietà della pronuncia	768
La giurisprudenza e la compensazione delle spese	769
Estinzione del processo	770
La responsabilità processuale aggravata	770
La distrazione delle spese di giudizio	771
Conclusioni	773

L'art. 30, della L. 413/1991, nella parte dedicata alle disposizioni per la revisione del contenzioso, ha previsto la riforma del processo tributario, delegando la sua attuazione al Governo della Repubblica. I decreti legislativi 545 e 546 del 31 dicembre 1992, hanno così attuato la revisione delle norme del processo tributario, da una parte avvicinandole a quelle del processo civile e dall'altra, dotandole di un proprio *corpus* normativo autonomamente regolamentato. A seguito della citata riforma, hanno quindi trovato asilo nel processo tributario, l'istituto dell'assistenza tecnica, del riesame preventivo della controversia, dell'obbligatorietà dell'assistenza e rappresentanza del contribuente, della riduzione dei gradi di

merito, della sospensione cautelare ed infine, **della soccombenza e del pagamento delle spese di giudizio** (art. 30, comma 1, lett. i)). L'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce infatti che la parte soccombente è condannata, (e non può essere condannata come è più facile riscontrare), a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con sentenza, onde per cui, risulta chiaro, che nel processo tributario è stato introdotto e vige, il criterio della soccombenza delle spese di giudizio. Tale principio, è però integrato nel solo caso di soccombenza totale ed è modulato dalle eccezioni di compensazione attribuite alla facoltà del Giudice, allorquando vi sia:

1. **soccombenza reciproca** (che può verificarsi,

allorquando il giudice accolga il ricorso solo relativamente ad un'imposta o ad una parte della stessa, l'avviso di accertamento venga annullato solo in parte, o in appello, vengano accolti solo talune delle eccezioni proposte);

oppure ricorrano

2. **giusti motivi** (troppo spesso irritualmente identificati nell'obiettiva incertezza sulla fattispecie, nella generica indicazione della complessità della questione, nell'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, nella novità della questione, nell'annullamento dell'atto per motivi meramente formali, nell'accoglimento del ricorso per *ius superveniens*).

Il principio di soccombenza

L'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92, enuncia quindi il principio secondo il quale la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa, le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. Con l'introduzione della soccombenza delle spese di giudizio e dell'obbligatorietà dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, il legislatore ha voluto introdurre, nell'ambito del processo tributario, un elemento innovativo finalizzato a scoraggiare liti dilatorie e temerarie, oltre che a ridurre il numero della controversie pendenti. Per inquadrare compiutamente l'istituto delle spese di giudizio in correlazione al principio di soccombenza, è però necessario

analizzare le norme da cui tale principio deriva per via del richiamo dall'art. 1, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/92 e segnatamente gli articoli 91 e 92 del c.p.c. (1). All'uopo, pare opportuno segnalare che l'art. 92 del c.p.c. è stato modificato dalla legge n. 263/2005 che al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., ha introdotto la locuzione «**esplicitamente indicati nella motivazione**». Tale formulazione, si è resa necessaria per riformare un diffuso sistema improntato sulla compensazione delle spese di giudizio (2), introducendo l'obbligatorietà della motivazione della decisione presa, anche in ordine alle spese di giudizio. Come già da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la motivazione in ordine alle spese, potrà essere determinata da ragioni di merito o da motivi procedurali e per la sua statuizione, è richiesta solo una pronuncia che definisca il processo davanti al giudice adito, senza specificazione ulteriore (3).

L'interesse, la natura e l'obbligatorietà della pronuncia

La Corte di Cassazione, ha avuto modo di precisare che nel processo tributario, come in quello civile, la parte vittoriosa è il soggetto al quale viene riconosciuta la situazione giuridica richiesta in causa, ricorrente con accoglimento della domanda, appellante con riforma della sentenza a proprio favore (4). Il principio di soccombenza deve quindi essere

Nota (1) — Si riporta il testo dell'art. 91 del c.p.c., recante: «(Condanna alle spese) — [1] Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.

[2] Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

[3] I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.».

Si riporta il testo dell'art. 92 c.p.c., recante: «(Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese) — [1] Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.

[2] Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, **esplicitamente indicati nella motivazione**, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

[3] Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.».

Nota (2) — Sui «giusti motivi» per la compensazione delle spese vedi A. BUSCEMA, *La condanna alle spese della parte soccombente* (in «Finanza & Fisco» n. 27/2008, pag. 2279).

Nota (3) — Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza del 07/08/2001, n. 10911 (riportata in massima a pag. 778); Sezioni Unite Civili, Sentenza del 10/08/1999, n. 583 (riportata in massima a pag. 777).

Nota (4) — Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza del 03/03/1994, n. 2124 (riportata in massima a pag. 776).

considerato in senso pratico, ossia in relazione ad un pregiudizio concreto ed attuale (5) ed è preordinato all'azione di impugnazione che comprende in sé l'interesse ad agire che deve essere valutato in relazione alla sola utilità individuabile in capo al proponente e con la conseguente esclusione di qualunque interesse astratto, seppure connesso ad una più corretta valutazione della questione giuridica. Il presupposto della condanna alle spese di lite è costituito dall'effettivo sostenimento (*rectius* anticipazione) degli oneri del giudizio individuabili, in linea generale:

- nei costi sostenuti relativamente alle attività processuali (diritti di notifica, diritti di copia, imposta di bollo);
- negli onorari del difensore;
- negli oneri "accessori", quali il contributo per la cassa di assistenza ed il rimborso delle spese di trasferta del difensore;
- nelle consulenze tecniche, disposte su istanza di parte o d'ufficio.

La pronuncia sulle spese di giudizio, deve quindi essere contenuta nella sentenza e la sua natura deve essere inquadrata nell'ambito dell'accessorietà e della consequenzialità della condanna. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il Giudice sia obbligato a pronunciarsi sulle spese di lite anche in assenza di una specifica domanda delle parti, e ciò, in virtù degli atti di causa ed in relazione al disposto dell'art. 91 c.p.c. Sul punto occorre inoltre aggiungere che, il frequente mancato deposito della nota spese da parte del difensore, non legittima il Giudice al silenzio sulla soccombenza, essendo il collegio, anche in tal caso, obbligato a pronunciarsi sulle spese di lite (6). La Corte di Cassazione ha infatti ripetutamente sostenuto che è inficiata da vizio di omessa pronuncia, la mancanza di ogni statuizione in riferimento alle spese, in difetto di una esplicita rinuncia della parte risultata vittoriosa (7).

La giurisprudenza e la compensazione delle spese

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3218 del 2008, aveva sostenuto che la pronuncia sulla compensazione delle spese, fosse da ritenersi insindacabile in sede di legittimità, facendo però salvi i casi in cui le "... ragioni addotte per giustificare la compensazione risultino tali da inficiare, per la loro inconsistency o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà espressa sul punto". A distanza di pochi mesi però, le Sezioni Unite della stessa Corte, con la sentenza n. 20598 del 30 luglio 2008, hanno rivisto il precedente orientamento, chiarendo che il provvedimento di compensazione delle spese debba necessariamente essere supportato da adeguata motivazione, che può anche essere ritratta dal complesso del provvedimento adottato, se chiaro ed inequivocabile. "... a tal fine non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito". L'obbligo motivazionale deve quindi oggi ritenersi assolto, nel solo caso in cui la sentenza contenga quelle considerazioni giuridiche e quegli elementi fattuali, idonei a supportare la decisione della regolazione delle spese adottata, rimanendo affetta da grave vizio motivazionale, la tautologica generica pronuncia secondo la quale "sussistono giusti motivi per compensare le spese". Dal che, consegue che il provvedimento debba necessariamente esplicitare le ragioni per le quali il Giudice ha deciso per la compensazione delle spese, che nella comune esperienza vengono per lo più individuate

- nelle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva;
- nell'oggettiva difficoltà di accertamenti dei fatti idonei a incidere sulla conoscibilità delle ragioni delle parti;
- nella palese sproporzione tra l'interesse con-

Nota (5) — Cfr. Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza del 18/08/1998, n. 8148 (riportata in massima a pag. 777).

Nota (6) — Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza del 09/02/2000, n. 1440 (riportata in massima a pag. 777).

Nota (7) — Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza 07/12/1999, n. 13724 (riportata in massima a pag. 777); Sez. Unite Civili, Sentenza del 10/10/1997, n. 9859 (riportata in massima a pag. 776).

creto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste;

- nel comportamento processuale eccessivamente restio a proposte conciliative in relazione alle concrete risultanze processuali;

- o “in considerazione della complessità della vertenza dovuta prevalentemente all’eccessivo numero di motivi sollevati” come deciso dalla C.T.R. Piemonte il 24/09/2008, con la sentenza n. 38 (**vedi pag. 781**).

Estinzione del processo

Il legislatore tributario ha poi previsto, alcune regole specifiche, destinate a disciplinare la ripartizione delle spese al verificarsi di particolari vicende del processo, che ne determinano l’estinzione prima che si giunga alla sentenza. L’estinzione del giudizio dinnanzi alle Commissioni tributarie si verifica in tre ipotesi espressamente indicate dalla legge:

1. nel caso di **rinuncia al ricorso**, ex art. 44, D.Lgs. n. 546/92;

2. per **inattività delle parti**, ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto;

3. per **cessazione della materia del contendere**, a mente del successivo art. 46.

Nel caso di **rinuncia al ricorso**, il ricorrente è tenuto a rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra le stesse (art. 44, comma 2); nell’ipotesi di cui al citato art. 45, **inattività delle parti**, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Laddove infine, sia dichiarata la **cessazione della materia del contendere**, l’art. 46, comma 3, prevede che «*Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge*». La cessazione della materia del contendere, si verifica in una serie di ipotesi diverse e deve essere dichiarata ogniqualvolta venga meno l’oggetto del processo, ciò che avviene sia a seguito di conciliazione, sia nel caso in cui il contribuente si avvalga di condoni o sanatorie, sia, infine, nell’ipotesi di annullamento dell’atto impugnato, in via di autotutela, da parte dell’Amministrazione fi-

nanziaria. In tale ultima ipotesi va segnalato che la Corte Costituzionale con Sentenza 12/07/2005, n. 274 (**in “Finanza & Fisco” n. 29/2005, pag. 2372**), ha statuito che “l’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 risulta in definitiva lesivo, sotto l’aspetto considerato, del principio di ragionevolezza, riconducibile all’art. 3 della Costituzione, e ne va di conseguenza dichiarata l’illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce alle ipotesi - cui esclusivamente ha riguardo l’ordinanza di rimessione - di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, dovendo, pertanto, in tali ipotesi la commissione tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992.”. In conformità ai principi che regolano l’efficacia temporale delle sentenze della Corte Costituzionale, l’art. 46 comma 3, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 2005 (**8**), ha trovato applicazione nei giudizi all’epoca pendenti, accordando al giudice tributario la possibilità di condannare alle spese l’Amministrazione, nel caso di annullamento dell’atto impugnato in autotutela. La stessa Corte di Cassazione (**9**) ha poi evidenziato come la pronuncia della Corte Costituzionale abbia legittimato, a posteriori, l’operato di una Commissione Tributaria Regionale, la quale, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere, a seguito dell’intervenuto annullamento d’ufficio dell’atto impugnato, aveva condannato alle spese l’Amministrazione. Nello stesso senso si segnala poi la Sentenza n. 122 del 05/09/2006, Sez. XXXVIII, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che ha riconosciuto al giudice tributario la facoltà di condannare alle spese l’Amministrazione, che abbia provveduto ad annullare in autotutela l’atto impugnato.

La responsabilità processuale aggravata

Il principio della responsabilità processuale aggravata è applicabile al processo tributario per via del contenuto dell’art. 96 c.p.c., che stabilisce che se

Nota (8) — In proposito per un ulteriore esame della citata sentenza della Corte Costituzionale, si segnala l’articolo dal titolo: *Spese processuali in caso di cessazione della materia del contendere: con la cancellazione da parte della Consulta della compensazione automatica il giudice tributario deciderà caso per caso sulle spese*, di C. LUCARIELLO (**in “Finanza & Fisco” n. 29/2005, pag. 2362**).

Nota (9) — Cassazione, Sez. V Civile, Sentenza del 04/10/2006, n. 21380 (**riportata in massima a pag. 779**).

risulta che la parte abbia agito con mala fede o colpa grave il giudice, su istanza della parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, con sentenza **(10)**. L'istituto non opera in presenza di soccombenza parziale **(11)** ed è ritenuto ammissibile in presenza congiunta, dei seguenti requisiti:

1. la totale soccombenza della parte;

2. l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;

3. l'aver causato un danno concreto ed effettivo.

La richiesta di condanna per "lite temeraria" postula quindi, la malafede o la colpa grave, nonché la sussistenza del danno. L'accoglimento della domanda di risarcimento presuppone la dimostrazione della malafede o della colpa grave, "... nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza". La temerarietà della lite va ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. L'onere probatorio incombe necessariamente sull'istante e sembra dover essere supportato da apposita domanda giudiziale. Tuttavia sul punto occorre rilevare che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. XV, con la sentenza n. 314 dell'11/01/2007 **(riportata in massima a pag. 779)**, ha ritenuto non essere necessaria la proposizione di tale istanza, per la condanna per responsabilità aggravata, (effettivamente non espressamente prevista dalla norma), in presenza di chiara con-

dotta irriverente e negligente. La giurisprudenza di merito non ha mancato di definire come negligente, la condotta emergente dagli atti e dalla discussione, o nel diniego di autotutela (C.T.P. di Milano, Sez. XXXVI, Sentenza del 28 marzo 2003, n. 31 — **in "Finanza & Fisco" n. 20/2003, pag. 2201**); o ancora, nella resistenza dell'Ufficio in giudizio nei confronti di un avviso di accertamento emesso nei confronti degli eredi di un contribuente, nonostante l'Ufficio fosse stato reso edotto della rinuncia all'eredità (C.T.P. di Roma, Sez. XXVI, Sentenza del 4 aprile 2008, n. 52 — **riportata in massima a pag. 780**); nell'adozione di cautele eccessive rispetto al credito e nella mancata conformazione alla decisione del giudice tributario (C.T.P. di Avellino 17 novembre 2003, n. 171). Sul punto occorre inoltre pure rilevare, che la condotta palesemente negligente dell'Ufficio, possa integrare gli estremi del danno erariale e di conseguenza, comportare l'instaurazione di un giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei Conti **(12)**. Invero non sono nemmeno mancate, discutibili e sparute sentenze **(13)** che insieme a prese di posizione dell'amministrazione finanziaria **(14)**, hanno illogicamente fatto rilevare inapplicabilità delle disposizioni del codice di procedura civile al rito tributario, per la incompatibilità delle stesse con il rito tributario.

La distrazione delle spese di giudizio

Incombe sul cliente l'obbligo del compenso e del rimborso delle spese al proprio difensore. L'art. 93,

Nota (10) — La Sentenza 30/08/2006, n. 18824, della Cassazione, Sez. V Civile Tributaria, così recita: "... la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. E sempre in tema la Cassazione ha altresì precisato che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere".

Nota (11) — Cassazione, Sez. I civile, Sentenza del 02/03/2001, n. 3035 **(riportata in massima a pag. 778)**.

Nota (12) — La C.T.P. di Roma, Sez. XXVI, con la sentenza del 04/04/2008, n. 52 **(riportata in massima a pag. 780)**, ha disposto la comunicazione della sentenza stessa (dalla quale, a seguito della condanna ex art. 96 c.p.c., secondo i giudici emergevano profili di responsabilità amministrativa) alla Procura Generale della Corte dei Conti.

Nota (13) — C.T.P. di Parma, Sez. VII, Sentenza del 24/11/2003, n. 74.

Nota (14) — Circolare 19 giugno 2000, n. 2 della Dir. Reg. Lazio **(in "Finanza & Fisco" n. 34/2000, pag. 4381)**.

del c.p.c., applicabile anche al processo tributario prevede, che il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella sentenza di condanna alle spese, distraga in favore suo gli onorari non riscossi e le spese. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione della sentenza, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese. L'istanza di distrazione non richiede formalità particolari e non è assistita dal principio del contraddittorio, può essere proposta oralmente all'udienza di discussione della causa o in qualsiasi fase e grado del processo. La giurisprudenza ha ritenuto che essa può essere implicita, quando dalla dichiarazione di avere anticipato le spese, risulti la volontà del difensore di chiederne la distrazione. L'unico limite è costituito dall'esigenza che il provvedimento di distrazione, anche se autonomo rispetto alle altre statuizioni della sentenza, venga cumulatissimo con questa; non è pertanto consentito proporre la domanda di distrazione dopo che sia stata emessa la sentenza. Accolta l'istanza di distrazione, il difensore diviene creditore diretto della controparte soccombente. Il suo diritto al credito è autonomo rispetto a quello preesistente nei confronti del proprio cliente, al quale si aggiunge. Ottenuta la distrazione il difensore, potrà rivolgersi indifferentemente alla parte destinataria dell'ordine di distrazione ovvero al proprio cliente. La pronuncia costituisce titolo esecutivo. Anche la giurisprudenza tributaria di merito ha cominciato a riconoscere la applicabilità al processo tributario, della distrazione delle spese di giudizio (15). L'istituto della distrazione delle spese, ha carattere generale e può trovare applicazione non solo nei procedimenti che si concludano con una sentenza di condanna al pagamento delle spese giudiziali nei confronti della parte soccombente, ma in qualsiasi procedimento che si concluda con un provvedimento che

comporti la attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, quale che sia il criterio al quale si informi la disciplina delle spese anticipate dal difensore con procura e degli onorari non riscossi (16). In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 codice di procedura civile), si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore; rimanendo pertanto integra la facoltà di quest'ultimo, ove lo ritenga conveniente, di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente. Occorre inoltre segnalare che il provvedimento del Giudice, che ne dispone la distrazione costituisce titolo esecutivo unicamente a favore del difensore distrattario ed esplica i suoi effetti nei confronti della parte soccombente, per le somme anticipate e gli onorari non riscossi, così come statuito dalla Corte di legittimità "la pronuncia deve comprendere anche il rimborso al difensore distrattario del corrispondente importo dell'Iva" (17). Nella motivazione della sentenza in esame, le Sezioni Unite avvertono che il distrattario ha l'obbligo di emettere fattura con addebito della rivalsa al cliente precisando di avere già ricevuto il relativo importo dal soccombente. Il pagamento insomma, costituisce, *solutio*, di una prestazione di lavoro autonomo, a nulla rilevando l'estraneità della parte soccombente al rapporto sinallagmatico esistente tra il difensore distrattario ed il suo cliente. Pertanto, se il soccombente è qualificabile come sostituto d'imposta, egli dovrà operare, all'atto del pagamento in favore del distrattario, una ritenuta a titolo di acconto dovuta da quest'ultimo, con obbligo di rivalsa. Infatti come ricorda la Cassazione, ciò che rileva, non è la ragione per

Nota (15) — C.T.P. di Avellino, Sez. VII, Sentenza del 24/10/2008, n. 111, (riportata in massima a pag. 780, e integralmente in "Finanza & Fisco" n. 43/2008, pag. 3879), Commento di A.BULLO-F. DOMINICI, *Si consolida l'orientamento delle commissioni tributarie sulla nullità della cartella di pagamento non preceduta dall'avviso bonario e prima applicazione della cd. distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c. nel processo tributario*, (in "Finanza & Fisco" n. 3/2009, pag. 208).

Nota (16) — Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza del 07/07/2000, n. 9097 (riportata in massima a pag. 778).

Nota (17) — Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 12/06/1982, n. 3544.

cui il terzo esegue il pagamento, ma la ragione che costituisce fonte del credito **(18)**.

Conclusioni

Il principio della soccombenza è ormai parte del processo tributario. La pronuncia del Collegio deve quindi riguardare e motivare sia il merito del giudizio che la decisione sulle spese, onde per cui è necessario modificare i nostri comportamenti processuali, portando generiche richieste di condanna alle spese di lite, talvolta sprovviste di apposita nota spese, con specifiche e dettagliate istanze dirette al riconoscimento delle spese di giudizio. Occorre infatti ricordare che il difensore è tenuto, *ex art. 75 c.p.c.*, ad “unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli

onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa del quale si desume ciascuna partita”. La mancata allegazione può indurre il giudice tributario, a dichiarare la compensazione delle spese di giudizio, onde per cui si ritiene che una corretta attività difensiva, debba prevedere non solo la presentazione della nota spese ma anche e soprattutto l’esplicitazione, nella fase finale della trattazione delle motivazioni poste alla base della richiesta di condanna e la dimostrazione di aver tentato tutte le strade percorribili per evitare la lite fiscale, mediante l’utilizzo dei diversi istituti deflattivi del contenzioso, depositando le ricevute ed i verbali connessi a tale attività. Tale condotta, potrebbe indurre i Giudici a valutare con maggiore attenzione le motivazioni della richiesta di condanna ed evitare la consueta e spesso immotivata compensazione delle spese di giudizio.

Nota (18) — Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza del 25/10/1996, n. 9332 (**riportata in massima a pag. 776, e integralmente in “Finanza & Fisco” n. 42/96, pag. 4290**); Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza del 10/12/2001, n. 15571 (**riportata in massima a pag. 779**).

NELLE PAGINE SEGUENTI SI RIPORTA:

• **RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE A FAVORE DEL DIFENSORE DELLA PARTE VITTORIOSA**



MODELLO INDICATIVO DI ISTANZA**RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE
A FAVORE DEL DIFENSORE DELLA PARTE VITTORIOSA****OGGETTO:** Distrazione delle spese di giudizio

Alla Commissione tributaria _____ Sez. _____

LE PARTI IN CAUSA

Il ricorrente:

Sig. _____, nella sua qualità di _____

Contro:

Ufficio di _____

CONTROVERSIA

P.r.g.n. _____ relativa a _____

Il sott.Av.v./Dott./Rag. _____ con studio in _____

Iscritto (albo, elenco) che assiste e rappresenta la parte ricorrente _____

come da mandato del _____

PREMESSO

che poneva in essere pertanto ogni attività difensiva anticipando le spese e di non aver ricevuto dall'assistito ricorrente, nel corso del processo i compensi per gli onorari di causa.

CHIEDE

Ex art. 93 c.p.c. che nella sentenza di condanna alle spese di lite distragga a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato

Data e luogo _____

Il difensore _____

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI _____ SEZIONE N. _____

NOTA SPESE

TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI / _____

DESCRIZIONE	SPESE	INDENNITÀ	ONORARIO
Esame della pratica (Art. 26 tab. 1 parte 2 lett. A)			
Riunione con il cliente (Art. 26 tab. 1 parte 1 lett. B)			
Formaz. del fascicolo e rubricazione (Art. 19 lett. B)			
Predisposizione ricorso (Art. 47 tab. 2 lett. F)			
Ricorso (Art. 47 tab. 3 n. 2)			
Costituzione in giudizio (Art. 47 tab. 2 lett. F)			
Intervento pubblica udienza (Art. 47 tab. 3 n. 3)			
Pubblica udienza (Art. 19 lett. A n. 1) Ass. studio			
Intervento pubblica udienza (Art. 48)			
Nota spese (Art. 47 tab. 2 lett. F)			
Consulenza tributaria (Art. 49)			
Istanza di sospensione (Art. 47 tab. 2 lett. F)			
Istanza di sospensione (Art. 47 tab. 3 n. 2)			
Memorie (Art. 47 tab 2 Lett. F)			
Memorie (Art. 47 tab. 3 n. 2)			
Istanza di riunione (Art. 47 tab. 2 lett. F)			
Istanza di trattazione (Art. 47 tab. 3 n. 2)			
Bolli			
Spedizione e deposito atti			

Data e luogo _____

Il difensore _____

**NELLE PAGINE SEGUENTI SI RIPORTANO LE MASSIME
RICHIAMATE DALL'AUTORE**



LE MASSIME(*) RICHIAMATE DALL'AUTORE

CAS - Sez. III - Sentenza n. 2124 del 03/03/1994
Presidente: Romagnoli E., Relatore: Nicastro G.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Condanna alle spese - Soccombenza - Principio della soccombenza - Portata - Soccombenza reciproca - Effetti - Somma richiesta con la domanda giudiziale - Riduzione - Presupposto della soccombenza - Integrazione - Esclusione - Artt. 91 e 92 c.p.c.

In tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale della parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione; non integra, del resto, il presupposto della soccombenza, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito può tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese.

Vedi Cass. 13/88

Conf. Cass. 4012/87

CAS - Sez. U - Sentenza n. 9332 del 25/10/1996
Presidente: Sgroi, Relatore: Vittoria

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro autonomo - Terzo debitore pignorato - Assegnazione del credito derivante da rapporto di lavoro autonomo - Ritenuta d'acconto sulla somma da corrispondere al creditore precedente - Obbligo - Sussistenza - Artt. 543 e 552 c.p.c. - Art. 25, del DPR 29/09/1973 n. 600

L'art. 25 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, a norma del quale

i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile nel caso in cui il pagamento sia eseguito da terzo debitore pignorato in base ad ordinanza di assegnazione, se il credito del creditore precedente verso il debitore diretto derivi da rapporto di lavoro autonomo.

Vedi Cass. 1774/79, 7879/91

CAS - Sez. U - Sentenza n. 9859 del 10/10/1997
Presidente: Sgroi V., Relatore: Finocchiaro A.

IMPUGNAZIONI CIVILI - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - A più parti - Presso un unico procuratore - Notifica mediante consegna di una sola copia - Nullità - Sanatoria "ex tunc" - Condizioni - Artt. 160, 170, 291, 324, 325, 330, 331, 360 e 383 c.p.c.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Condanna alle spese - D'ufficio - Ammissibilità - Artt. 90 e 91 c.p.c.

La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate, con la conseguenza che qualora il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame, la Corte di Cassazione, investita della questione, deve cassare la decisione impugnata, con rinvio allo stesso giudice, perché decida nel merito il giudizio d'impugnazione, qualora in tale giudizio tutte le parti si fossero costituite, a prescindere dal momento in cui la costituzione sia avvenuta, o per-

(*) Salvo diversa indicazione Massime elaborate dal Massimario della Corte di Cassazione.

ché assegni all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell'atto d'impugnazione.

Conf. Cass. 5114/84, 8372/95

Contra Cass. 2371/94, 1614/95, 4451/96, 4436/94, 4757/95, 8564/96

Il regolamento delle spese è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, pertanto la condanna al pagamento delle spese di lite, legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi.

Vedi Cass. 3346/90, 5720/94

CAS - Sez. I - Sentenza n. 8148 del 18/08/1998

Presidente: Sgroi R., Relatore: Felicetti F.

IMPUGNAZIONI CIVILI - Interesse all'impugnazione - Soccombenza - Enunciazioni contenute nella motivazione suscettibili di passare in giudicato - Rilevanza - Art. 2909 c.c. - Artt. 100, 323 e 325 c.p.c.

La soccombenza che determina l'interesse ad impugnare deve essere valutata non soltanto alla stregua del dispositivo della sentenza, ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione che siano suscettibili di passare in giudicato in quanto presupposti logici necessari della decisione (Nella specie, essendo stato richiesto il pagamento di un debito del "de cuius" a soggetto individuato come coerede ed essendo stata rigettata la domanda per difetto di legittimazione passiva, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso la sentenza proposto dal convenuto, ancorché la domanda fosse stata rigettata, atteso che il rigetto era stato motivato disconoscendo la qualità di coerede del suddetto convenuto)

Conf. SS.UU. 3092/85

Vedi Cass. 11180/96, 2847/87

CAS - Sez. U - Sentenza n. 583 del 10/08/1999

Presidente: Bile F., Relatore: Evangelista SM.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Condanna alle spese - Soccombenza - Determinazione - Ragioni di carattere processuale anziché di merito - Sufficienza - Giudizio di appello - Remissione della causa al primo giudice

per ragioni di giurisdizione - Condanna alle spese del soccombente sulla questione di giurisdizione - Legittimità

IMPUGNAZIONI CIVILI - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per ragioni di giurisdizioni - Condanna alle spese del soccombente sulla questione di giurisdizione - Legittimità - Artt. 91 e 353 c.p.c.

Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'art. 91 cod. proc. civ., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d'appello rimette le parti davanti al primo giudice per ragioni di giurisdizione ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ.

Conf. Cass. 1802/81
Vedi Cass. 7389/96

CAS - Sez. II - Sentenza n. 13724 del 07/12/1999

Presidente: Baldassarre V., Relatore: Settimj G.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Condanna alle spese - Pronuncia d'ufficio, secondo il criterio della soccombenza - Limiti - Potere del giudice di secondo grado di riesaminare la regolamentazione del giudice di primo grado - Configurabilità - Criterio - Esito finale del giudizio - Artt. 92, 99 e 112 c.p.c.

La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente anche di ufficio, e pur in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima. Pertanto il giudice di appello, se accoglie il gravame, può procedere d'ufficio al riesame della statuizione del giudice di primo grado sulle spese, e ciò in base al principio secondo il quale la relativa regolamentazione dipende dall'esito finale del giudizio.

Vedi Cass. 2788/79

CAS - Sez. III - Sentenza n. 1440 del 09/02/2000

Presidente: Sommella F., Relatore: Amatucci A.

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - Sentenza - Esecuzione provvisoria (della) - Appello - Sospensione - Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado - Mancata pronuncia da parte del giudice d'appello - Censurabilità in cassazione da parte del soccombente - Esclusione - Artt. 283 e 360 c.p.c.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Nota delle spese - Mancata presentazione della nota da parte del difensore - Liquidazione in base agli atti di causa - Obbligatorietà - Art. 91 c.p.c. - Art. 75 disp. att. c.p.c.

Dalla esecutività per legge della sentenza di secondo grado deriva che la parte soccombente non ha interesse a dolersi con ricorso per cassazione, della mancata pronuncia, da parte del giudice di appello, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

Conf. Cass. 3853/77

La inosservanza dell'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., concernente l'obbligo del difensore di presentare la nota delle spese, non esclude il potere-dovere del giudice di provvedere alla liquidazione delle spese giudiziali sulla base degli atti di causa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., il cui disposto conferisce natura accessoria e consequenziale alla condanna della parte soccombente al rimborso, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di esplicita richiesta della parte vincitrice, deve provvedervi d'ufficio.

Conf. Cass. 7248/86, 3149/88

Vedi Cass. SS.UU. 9859/97

CAS - Sez. II - Sentenza n. 9097 del 07/07/2000
Presidente: Garofalo G., Relatore: Spagna Musso B.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - Debito del cliente nei confronti del difensore - Persistenza - Art. 93 c.p.c. - Art. 2230 c.c.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - Impugnazione - Legittimazione - Del difensore - Sussistenza - Limiti - Della parte rappresentata - Configurabilità - Condizione - Art. 93 c.p.c. - Art. 6, del DM Grazia e Giustizia 23/12/1976

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a

quello fra i contendenti che nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo, ove lo ritenga conveniente, di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente.

Conf. Cass. 5678/88

La parte costituitasi con difensore munito di procura, non è legittimata ad impugnare la sentenza che abbia rigettato ovvero omesso di esaminare l'istanza di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal difensore (che è al riguardo l'unico legittimato all'impugnazione) ma è legittimata a dolersi del provvedimento di distrazione per quanto concerne gli importi liquidati dal giudice, onde rimuovere il pregiudizio costituito dall'esposizione al rischio che il difensore distrattario nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitagli, richieda a lui il pagamento invece che alla parte soccombente.

Conf. Cass. 01441/82

Vedi Cass. 3356/99

CAS - Sez. I - Sentenza n. 3035 del 02/03/2001

Presidente: Senofonte P., Relatore: Salmè G.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Responsabilità aggravata - Presupposto - Totale soccombenza - Necessità - Art. 96 c.p.c.

La responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione di detta norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca.

Vedi Cass. 12177/2000

CAS - Sez. III - Sentenza n. 10911 del 07/08/2001

Presidente: Coco GS., Relatore: Finocchiaro M.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Condanna alle spese - Soccombenza - Determinazione - Sentenza «che chiude

il processo» ex art. 91 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condanna del soccombente alle spese del relativo giudizio - Ammissibilità - Art. 91 c.p.c.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Condanna alle spese - Soccombenza - Determinazione - Reiezione della domanda per motivi di rito - Soccombenza - Sussistenza - Eccezione di incompetenza per materia - Accoglimento per ragioni diverse da quelle dedotte - Rilevanza - Esclusione - Art. 91 c.p.c.

In relazione al concetto di «*sentenza che chiude il processo*», ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiara, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice, cioè sia almeno conclusiva di una fase del giudizio. Pertanto, deve pronunciarsi sulle spese anche il giudice che dichiara la propria incompetenza a conoscere della controversia.
Conf. Cass. 7389/96, 469/99

CAS - Sez. III - Sentenza n. 15571 del 10/12/2001
Presidente: Duva V., Relatore: Durante B.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - Riforma od annullamento della sentenza che abbia disposto la distrazione - Restituzione - Ordine di restituzione in favore della parte - Giudice dell'impugnazione o giudice di rinvio - Spettanza - Impugnazione per il capo relativo alla restituzione - Legittimazione - Difensore distrattario - Esclusività - Sussistenza - Artt. 93, 389, 360, 100, 323 e 99 c.p.c.

In materia di spese giudiziali, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, il difensore distrattario, legittimato passivo per il capo della distrazione, è tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente e tale restituzione va disposta dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice del rinvio, ed è il solo legittimato ad impugnare la sentenza per il capo relativo alla restituzione.
Conf. Cass. 6164/85, 1580/86, 2612/89

CAS - Sez. V - Sentenza n. 21380 del 04/10/2006
Presidente: Favara U., Relatore: Genovese FA.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Impugnazione dell'atto impositivo per vizi formali - Successiva sostituzione dell'atto da parte dell'Amministrazione finanziaria - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Soccombenza virtuale - Configurabilità - Sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005 - Condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio - Ammissibilità - Contraddittorietà della motivazione - Esclusione - Artt. 15 e 46, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

In tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'impugnazione dell'atto impositivo, in quanto viziato sul piano formale (nella specie, per la mancata indicazione delle aliquote applicate al maggior reddito d'impresa accertato in sede di rettifica della dichiarazione), abbia provveduto alla sua sostituzione con altro atto idoneo a sanare il vizio tempestivamente fatto valere dal contribuente, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiarata ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non esclude la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, onde la motivazione del giudice di merito, che legittimamente, sia pure in base al comma terzo di detta disposizione come successivamente riformulato a seguito della parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 274 del 2005 della Corte costituzionale, abbia condannato l'Ufficio a rifondere le spese sostenute dal contribuente, non è contraddittoria, ma pienamente coerente con la «*ratio*» della previsione legislativa, in tali sensi resa conforme a Costituzione.
Vedi Cass. 634/2006, 4744/2006

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

CTP di Milano - Sez. XV - Sentenza n. 314 dell'11/01/2007
Presidente: Di Oreste, Relatore: Di Oreste

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Istituto della responsabilità aggravata - Doveri delle parti e dei difensori - Danno per irregolarità processuale - Argomentazioni difensive dell'Ufficio inopportune e pregiudizievoli del rapporto tra Fisco e contribuente - Responsabilità aggravata dell'Amministrazione finanziaria ex art. 96 c.p.c. - Configurabilità

Il comportamento dell'Agenzia delle Entrate che eccipisce argomentazioni inopportune e gravemente pregiudizievoli per la conservazione di un corretto rapporto tra Amministrazione e contribuente - trattato senza il doveroso rispetto, con ironia, oltre tutto neppure elegante, sol perché sostiene suoi legittimi diritti - legittima la condanna dell'Amministrazione stessa al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre

che alla rifusione delle spese. (*Massima non ufficiale*)

CTP di Roma - Sez. XXVI - Sentenza n. 52 del 04/04/2008
Presidente: Morgante, Relatore: Morgante

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Istituto della responsabilità aggravata - Doveri delle parti e dei difensori - Danno per irregolarità processuale - Comportamento dell'Ufficio - Resistenza in giudizio pur nella cosciente infondatezza della pretesa tributaria - Responsabilità aggravata dell'Amministrazione finanziaria ex art. 96 c.p.c. - Configurabilità

Applicabile anche al processo tributario la responsabilità per lite temeraria. Pertanto, l'ingiustificata persistenza dell'ente impositore nel coltivare la vertenza giudiziaria, pur nella cosciente infondatezza della pretesa tributaria, giudizialmente accertata con sentenza passata in giudicato e la successiva iscrizione di ipoteca giudiziaria su immobile del contribuente denotano una condotta gravemente negligente, improntata a notevole disinvoltura ed avventatezza, sì da far ritenere, invero, "temeraria" la coltivazione della lite, nonché meritevole di accoglimento la richiesta della difesa della contribuente, ex art. 96 cod. proc. civ., ad una qualificazione di responsabilità aggravata dell'Amministrazione, al fine di ottenere la condanna della stessa alle spese ed al risarcimento dei danni. (*Massima non ufficiale*)

CTP di Avellino - Sezione VII - Sentenza n. 111 del 24/10/2008
Presidente: Rescigno M., Relatore: Longobardi A.

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione mediante ruoli - Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici - Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione - Cartella di pagamento IRAP 2004 - Compilazione del quadro IQ UNICO 2005 e omissione del versamento della relativa imposta - Procedura ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 - Comunicazione di irregolarità - Invio del cosiddetto "avviso bonario" - Necessità - Omessa comunicazione - Vizio procedurale che comporta la

nullità dell'atto consequenziale - Prova da parte dell'Ufficio di aver provveduto ad inviare la comunicazione della presunta rilevata irregolarità in esito al controllo automatico di cui agli artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 - Spettanza - Omissione - Conseguenze - Annullamento della cartella - Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 54-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 6, della L. 27/07/2000, n. 212 - Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Legale distrattario (o antistatario) - Distrazione delle spese - Richiesta presentata dal difensore - Principio di integrazione di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Applicazione - Conseguenze - Ammissibilità della condanna alle spese di giudizio direttamente in favore del difensore a carico della parte soccombente - Ammissibilità - Artt. 93 e 112 c.p.c.

In tema di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione, l'omesso invio dell'avviso bonario è vizio procedurale che comporta la nullità della cartella di pagamento. Peraltro la prova dell'avvenuto invio e ricezione del cd. "avviso bonario" relativo all'esito del controllo automatico di cui agli artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72 spetta all'Ufficio. (*Massima non ufficiale*)

Conf.: C.T.P. di Reggio Emilia, Sez. I, Sentenza 28/12/2007, n. 585

Vedi: C.T.R. della Puglia, Sentenza n. 16/15/07; C.T.R. del Lazio, Sez. VI, Sentenza 08/05/2007, n. 37; C.T.R. della Campania, Sez. staccata di Salerno, Sez. V, Sentenza 10/03/2008, n. 52 (in "**Finanza & Fisco**" n. 20/2008, pag. 1690); C.T.P. di Venezia, Sentenza n. 39/6/07; C.T.P. di Bari, Sez. IV, Sentenza 14/01/2008, n. 445 (in "**Finanza & Fisco**" n. 4/2008, pag. 367); C.T.P. di Milano, Sez. XVI, Sentenza 06/06/2008, n. 145 (in "**Finanza & Fisco**" n. 32/2008, pag. 2856)

Diff.: C.T.P. di Brindisi, Sez. I, Sentenza 25/01/2008, n. 227 (in "**Finanza & Fisco**" n. 4/2008, pag. 371)

In applicazione del principio di integrazione di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 546/92 la liquidazione delle spese di assistenza legale della parte vittoriosa, può essere disposta per distrazione ai sensi dell'art. 93 del codice di procedura civile. (*Massima non ufficiale*)